

## ACCISE su ENERGIA ELETTRICA

nelle abitazioni	nei locali e luoghi diversi dalle abitazioni		
	per i consumi mensili fino a 200.000 KWh:	per i consumi mensili tra 200.000 e 1.200.00 KWh:	per i consumi mensili superiori a 1.200.000 KWh:
<p>€ 0,0227 per ogni kWh</p> <p><small>Art. 17, co. 6, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv. con mod. dalla L. 22/03/1995, n. 85</small></p>	<p>€ 0,0125 per KWh</p> <p><small>Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44</small></p>	<p>€ 0,0075 per KWh</p> <p><small>Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44</small></p>	<p>- per i primi 200.000 KWh € 0,0125 per KWh - per gli ulteriori consumi € 4.820,00 mensili</p> <p><small>Art. 3-bis, co. 3, lett. b), D.L. n. 02.02.2012, n. 16 conv. Con mod. in legge 26.04.2012, n. 44</small></p>
<p>Per gli usi domestici residenti all'indirizzo della fornitura con potenza impegnata sino a 3 kW: i primi 150 kWh consumati ogni mese sono esenti da imposte. Per consumi superiori sono addebitate imposte erariali per 0,0227€/kWh; inoltre, al superamento dei 150 kWh mensili (per le forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW), oppure dei 220 kWh mensili (per le forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW), gradualmente anche i primi 150 kWh mensili sono assoggettati alle imposte sopra indicate.</p>			

## IVA su ENERGIA ELETTRICA

CATEGORIE	PERCENTUALE ALIQUOTA
USI DOMESTICI e assimilati - Pertinenze degli usi residenziali (box, garage)	<b>10%</b>
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (*)	<b>22%</b>
USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE E DALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le poligrafie, editoriali e simili, funzionamento degli impianti irrigui e di sollevamento e scolo delle acque da parte di Consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione (**)	<b>10%</b>
USI DIVERSI DALL'ABITAZIONE E DALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Altre Attività (*)	<b>22%</b>

(\*) A decorrere dal 1° Ottobre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento secondo quanto disposto dal Decreto-legge del 6 luglio 2011 n. 98 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

(\*\*) Decreto sull' IVA ( D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni Tabella A n. 103 e Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto 2011).